

COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

II REVISORE UNICO

Verbale n. 03 del 25 gennaio 2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Il giorno 25 gennaio 2023, il Revisore Unico del Comune di Rubiera, ha preso in esame la Proposta di deliberazione di Consiglio n. 137/2023 avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO "PARZIALE" DEI CREDITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 - 228 E 229 DELLA LEGGE N. 197/2022.**

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare i commi 227, 228 e 229 dell'art.1 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e pertanto dai Comuni l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico per non creare una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o gestiti direttamente dall'Ente o per i quali sono in corso procedure coattive e per le altre motivazioni espresse nella proposta di delibera.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione.

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,



RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- dare notizia dell'adozione del provvedimento all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile Settore finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

Lugo, 25 gennaio 2023

Il Revisore Unico

(dott.ssa Maria Teresa Zironi)

